

REGOLAMENTO AVIS NAZIONALE

Approvato il 16 Maggio 2004 dalla 68^a Assemblea Nazionale

INDICE

- ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
- ART. 2 SOCI
- ART. 3 DOVERI DEI SOCI
- ART. 4 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 5 BENEMERENZE ASSOCIATIVE
- ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
- ART. 7 COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
- ART. 8 ORGANI
- ART. 9 NORME ELETTORALI
- ART.10 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
- ART.11 CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
- ART.12 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
- ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
- ART.14 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E
COMPETENZE
- ART.15 GIURI' NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
- ART.16 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
- ART.17 CARICHE
- ART.18 REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
- ART.19 NORME TRANSITORIE

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'AVIS è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946.

Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.

ART. 2

SOCI

L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale.

Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata.

Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di base o equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di base o equiparata.

Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata interessata accoglie l'istanza di adesione del socio.

Le Avis Comunali, di base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per il tramite delle rispettive Avis Provinciali o equiparate, nonché Regionali o equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...). Le stesse Avis Comunali, di base o equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

Un'Avis sovraordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

Art. 3

DOVERI DEI SOCI

I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.

I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.

Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Il socio donatore deve:

- a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
- b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
- c) Fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
- d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
- e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
- f) Comunicare alla propria Avis Comunale, di base o equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative

Art. 4

LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il tramite dell'AVIS Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale.

Art. 5

BENEMERENZE ASSOCIATIVE

La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

- 1) Dopo il terzo anno di iscrizione all'AVIS e/o la effettuazione di almeno 8 donazioni;
- 2) Dopo cinque anni di iscrizione all'AVIS e/o la effettuazione di almeno 16 donazioni;
- 3) Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione, di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;

- 4) Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
- 5) Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
- 6) Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
- 7) Per i donatori che abbiano effettuato più di 100 donazioni o per i soci donatori che per raggiunti limiti di età non possono più donare sarà attribuita apposita benemerenzza che tenga conto anche della fedeltà alla Associazione.

Ai fini dell'attribuzione delle benemerenzze alle donatrici, relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4), tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge, il numero delle donazioni di sangue intero e multi-component effettuate viene considerato doppio.

Per tutte le benemerenzze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all'anno.

Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

Art. 6

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Regionali.

Tale documentazione consiste in:

- 1) I nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
- 2) I nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
- 3) La documentazione dalla quale risulti l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
- 4) Il nominativo del Capo delegazione;
- 5) Copia del verbale con relativi allegati della Assemblea Regionale.

Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente individuato sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea Regionale.

Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro associato persona giuridica.

I componenti del Consiglio Nazionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Generale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 7

COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

La costituzione di un'Avis di base potrà coincidere o avere un'identificazione relativa ad una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio o anche aziendale.

La costituzione di un'Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.

Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di base.

Le misure delle quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite dall'Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai i soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento delle quote associative sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.

ART. 8

ORGANI

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'AVIS Nazionale.

L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.

L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.

Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

ART. 9

NORME ELETTORALI

Le norme relative all'elezione degli organi associativi saranno emanate secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento.

ART. 10

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

La sede dell'Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Consiglio Nazionale.

La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Generale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale per il tramite delle Avis Regionali e/o equiparate.

Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'Avis Nazionale, oppure presso l'Avis Regionale di riferimento.

La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell'Assemblea

In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

ART.11

CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis Regionali applicando il metodo d'Honts e cioè dividendo il numero dei soci di ogni Avis Regionale per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i

quozienti così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i più alti fino all'assegnazione di tutti i Consiglieri.

Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall'art. 11 comma 4 dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole Avis Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri nazionale stabilito dalla Assemblea sia superiore a 22, nell'assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Regionali.

Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio programma, si struttura in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.

ART.12

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Segretario Generale procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 16.

Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell'attuazione, per l'area dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

ART.13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale.

I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Nazionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Art. 14

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.

Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio

medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'AVIS Nazionale.

L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.

In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12.

Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

Le sanzioni sono costituite dalla:

- a) censura scritta;
- b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
- c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione alle Avis territoriali competenti.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare.

Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

ART 15

GIURI' NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e

depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.

Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di un eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti.

Avanti al Giurì la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza, di un procuratore o patrocinatore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.

Di ogni riunione del Giurì deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti il Giurì.

La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro novanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo.

La decisione del Giurì Nazionale è comunicata a cura del suo Presidente – con lettera raccomandata inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione della decisione medesima – alle parti interessate ed al Presidente dell'Avis Nazionale.

ART.16

NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

L'AVIS Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

ART. 17

CARICHE

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Giuri Nazionale deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

ART. 18

REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI

Ogni Avis territoriale che abbia completato la procedura di rinnovo dell'adesione all'AVIS Nazionale, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale, ovvero la procedura di adesione di cui al comma 14 del cit. art. 6 e che intenda dotarsi di un proprio Regolamento associativo, dovrà adottare lo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo.

In assenza dell'adozione di Regolamenti locali, il presente Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo.

Art. 19

NORME TRANSITORIE

Le norme elettorali di cui all'art. 9 del presente Regolamento saranno emanate entro il 31 dicembre 2004, nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento.

Successivamente all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale – in seduta congiunta con i Presidenti Regionali – le norme elettorali andranno inserite nel testo regolamentare che, nella nuova articolazione, sarà diffuso tempestivamente a tutti i livelli associativi.

Il Consiglio Nazionale – in seduta congiunta con i Presidenti Regionali – approverà, entro il 31 marzo 2005, lo schema-tipo di Regolamento per le Avis territoriali di cui al precedente art. 18.

Lo schema-tipo di Regolamento approvato a norma del comma precedente verrà reso noto alle Avis territoriali a mezzo di circolare adottata dal Presidente Nazionale.